

DECISIONE N. 508/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che istituisce il programma «Cultura 2000»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 1999 dal comitato di conciliazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La cultura ha un valore intrinseco importante per tutti i popoli d'Europa, costituisce un elemento essenziale dell'integrazione europea e contribuisce all'affermazione ed alla vitalità del modello europeo di società nonché all'influsso della Comunità sulla scena mondiale.
- (2) La cultura è al tempo stesso fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza; motivo per cui essa ha un ruolo essenziale da svolgere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione, la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro.
- (3) Per soddisfare il bisogno di una dimensione culturale nell'Unione europea, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma delle disposizioni del trattato diverse dall'articolo 151, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture; in tale contesto la Commissione dovrebbe incoraggiare la diffusione di informazioni sulle opportunità offerte alle industrie culturali dai fondi strutturali, in conformità con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ⁽⁴⁾, ed intraprendere degli studi a tal fine.

- (4) Data la rilevanza crescente della cultura per la società europea e viste le sfide cui la Comunità deve far fronte alle soglie del XXI secolo, è necessario aumentare l'efficacia e la coerenza dell'azione comunitaria in campo culturale, tramite un quadro unico di orientamento e di programmazione dal 2000 al 2004, tenendo conto della necessità di prendere sempre più in considerazione i risvolti culturali nelle varie politiche comunitarie; a tale riguardo nella decisione del Consiglio del 22 settembre 1997, relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale ⁽⁵⁾, si chiede alla Commissione di presentare proposte per l'istituzione di uno strumento unico di programmazione e di finanziamento volto all'attuazione dell'articolo 151 del trattato.

- (5) La piena adesione e partecipazione dei cittadini alla costruzione europea esigerebbe che siano maggiormente messi in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni, quale elemento imprescindibile della loro identità e della loro appartenenza a una società fondata sulla libertà, la democrazia, la tolleranza e la solidarietà; si dovrebbe raggiungere un migliore equilibrio tra la dimensione economica e quella culturale della Comunità, affinché questi due aspetti si completino e si rafforzino a vicenda.
- (6) Il trattato conferisce all'Unione europea la responsabilità di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; occorrerebbe in particolare tutelare la posizione delle aree culturali e linguistiche meno diffuse in Europa.
- (7) Pertanto la Comunità è impegnata a operare per lo sviluppo di uno spazio culturale comune agli europei aperto, diversificato e basato sul principio di sussidiarietà, fondandosi sulla cooperazione tra tutti gli operatori culturali, sulla promozione di un quadro normativo propizio alle attività culturali e rispettoso della diversità culturale e sull'integrazione della dimensione culturale nelle politiche comunitarie come prevede l'articolo 151, paragrafo 4, del trattato.

⁽¹⁾ GU C 211 del 7.7.1998, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 68.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 305 del 7.10.1997, pag. 1.